T.a.r. Lazio – Roma, Sez. II, 20 aprile 2009, n.3981

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. reg. gen. 975-2009, proposto del CONSORZIO Xxx, nonché dalle associazioni sportive A.S.D. AT, A.S.D. HCR, A.S.D. BV, A.S.D. ROMA RRC, in proprio ed in qualità di socie del predetto CONSORZIO, ciascuno in persona del proprio rappresentante legale, tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. F.T., presso il cui studio, in Roma;

contro

il COMUNE DI R. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A.C., unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Roma;

e nei confronti

della società S.S.D. YYY S.R.L. in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. G.T., presso il cui studio in Roma;

per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari

della determinazione dirigenziale n.667 del 13.11.2008 (prot. 16887) del XX Dipartimento - Politiche per il Turismo, lo Sport e la Moda - III U.O. - Promozione Sportiva e gestione Impianti - del Comune di R., con la quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stata affidata per sei anni la concessione degli impianti di gara alla società s.s.d. Yyy s.r.l.;
dei verbali di gara n.6 del 24.9.2008 e n.7 del 3.10.2008 (entrambi con il prot. 15400 del 20.10.2008);
della nota prot. N.17703 del 28.11.2008, con la quale è stata comunicata la graduatoria di merito;
dell'avviso pubblico adottato con determinazione dirigenziale n.679 del 19.10.2007 (prot. N.13715, all.A, pag.3), nella parte in cui prevede un ordine di parametri di valutazione delle domande a cui attribuire un punteggio in misura decrescente, difforme da quello stabilito dall'art.9, comma 3 e seguenti, del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale del Comune di R.;
di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

per l'annullamento

e/o la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'eventuale stipulazione del relativo contratto di concessione;

e per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente consorzio a causa dei provvedimenti impugnati.

VISTI gli atti depositati dal ricorrente;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
VISTI gli atti tutti della causa;
DESIGNATO relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
UDITI, alla Camera di Consiglio dell'11.3.2009, l'Avv. G.C., delegato dall'Avv. Tedeschini, per la parte ricorrente, l'Avv. G.T. per la controinteressata e l'Avv. A.C., per l'amministrazione resistente;
VISTI gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall'art.3, comma III, e dall'art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
RITENUTO che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti richiesti per definire il merito mediante "sentenza in forma semplificata";
RITENUTO IN FATTO:

che con determinazione dirigenziale n.667 del 13.11.2008 (prot. 16887), il XX Dipartimento - Politiche per il Turismo, lo Sport e la Moda - III U.O. - Promozione Sportiva e Gestione Impianti - del Comune di R., ha pubblicato un Avviso Pubblico per la realizzazione e successiva gestione degli impianti sportivi siti nella aree di seguito indicate:
A) Lotto n.1, Municipio XVIII, area di mq 23.570 denominata "L.P." (identificata al NCT, foglio 346, partt. 650, 651, 652, 653);
B) Lotto n.2, Municipio XII, area di mq 14.308 circa, con sovrastante palestra polifunzionale coperta denominata "F.G.";
che il predetto Avviso pubblico prevede la realizzazione e gestione di vari complessi sportivi;
che in data 26.12.2007 si è costituito il Consorzio Xxx composto dalle associazioni indicate in epigrafe;
che tale CONSORZIO ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, corredata della necessaria documentazione;
che la valutazione delle domande è stata affidata ad un'apposita Commissione esaminatrice istituita con Determinazione dirigenziale n.139 del 20.2.2008 (prot. 3046);
che con la stessa Determinazione sono stati fissati i parametri per la valutazione dei progetti e per l'attribuzione dei punteggi (nella specie: per il programma di gestione operativa e per il piano economico-finanziario, fino a 36 punti; per la qualità del progetto tecnico-edilizio, fino a 34 punti; per la precedente esperienza nella gestione di impianti sportivi pubblici e privati e nell'organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto di cui si chiede la concessione, fino a 15 punti; per la qualità del progetto in relazione agli interventi aggiuntivi eventualmente proposti dal concorrente di propria iniziativa, fino a 10 punti; per il programma di promozione e comunicazione, fino a 5 punti),
che all'esito della procedura, la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria di merito, approvata dal Comune di R. con determinazione dirigenziale n.667 del 13.11.2008 (prot. 16887);
che in tale graduatoria è risultata prima classificata la S.S.D. Yyy S.R.L. con 84 punti, mentre il consorzio ricorrente è risultato secondo con 79 punti;
che il CONSORZIO ha chiesto di accedere agli atti di gara e li ha visionati (ma che non ha ottenuto la copia del progetto tecnico della ricorrente, negatagli in ragione della "osservanza della normativa sulla tutela delle opere di ingegno");
che il CONSORZIO ha impugnato l'aggiudicazione e ne chiede l'annullamento al fine di essere dichiarato aggiudicatario;
che sia il COMUNE DI R. che la società aggiudicataria si sono costituiti eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
che con decreto presidenziale n.594 del 6.2.2009 la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta, con conseguente sospensione di ogni ulteriore attività di gara;
che alla Camera di Consiglio dell'11.3.2009 la causa è stata posta in decisione mediante sentenza in forma semplificata;
ESAMINATI i motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
che con il primo mezzo di gravame il consorzio ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.46, 47 e 75 del DPR 28.12.2000 n.445, dell'art.97 della Costituzione e dei principi di buona amministrazione e di trasparenza (nella conduzione delle gare d'appalto), degli artt.7 e 9 del "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale" e del punto 4 dell'avviso pubblico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, deducendo che

l'aggiudicataria avrebbe falsamente attestato di aver gestito "direttamente" il Palazzo dello Sport di Via A. (dal 1988 al 1994 e dal 1998 al 2004), lo Sporting Club E. (dal 1994 al 1996), il P. (dal 1996 al 1998) ed il Pa. (dal 2005 in poi); avendo confuso la "gestione diretta" con il mero "utilizzo" per talune manifestazioni sportive;
che la doglianza non merita di essere condivisa in quanto il bando richiedeva di "attestare la esperienza nella gestione di impianti sportivi", il che non significa che la gestione degli impianti dovesse (necessariamente) essere stata condotta "in esclusiva"; non essendo da escludere, per contro, che l'esperienza richiesta potesse essere stata maturata anche *in concorso* con terzi (e che gli impianti potessero essere stati gestiti anche da più soggetti diversi in relazione a diverse attività sportive);
che con il secondo mezzo di gravame il CONSORZIO ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.18, comma 1°, punto D, del DPR 21.12.1999 n.554, dell'art.97 della Costituzione e dei principi di buona amministrazione e di trasparenza (nella conduzione delle gare d'appalto), del punto 7 dell'avviso pubblico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, deducendo che l'aggiudicataria avrebbe omesso di presentare, entro il termine perentorio previsto dal bando, la relazione riguardante le indagini geologiche preliminari;
che la doglianza non merita accoglimento in quanto la produzione della documentazione relativa alle indagini geologiche non era prescritta *a pena di esclusione*; fermo restando che, comunque, il progetto definitivo della palestra - approvato in conferenza di servizi in data 11.7.2000 - risulta corredato da indagine geologica concernente la stessa area sulla quale dovranno sorgere gli altri manufatti (campi a raso e copertura geologica leggera per pista di pattinaggio), il che connota la doglianza come puramente defatigatoria;
che con il terzo motivo di gravame il consorzio ricorrente lamenta violazione dell'art.9, comma 3°, del "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale" e dei nn.1, 2 e 4 dell'Avviso Pubblico di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti disparità di trattamento, perplessità e insufficienza della motivazione, deducendo:
a) che il miglior punteggio attribuito dalla Commissione al programma presentato dalla società aggiudicataria non appare giustificabile;
b) e che dal provvedimento di aggiudicazione non si evincono le ragioni che hanno condotto alla sua adozione;
che la doglianza non è condivisibile per le ragioni che si passa ad esporre.
Il primo profilo di doglianza è inammissibile in quanto mira a sindacare il merito di un giudizio tecnico discrezionale.
Il secondo profilo non merita accoglimento in quanto secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza l'attribuzione di un *punteggio numerico* quale espressione di un giudizio formulato in modo sintetico, è di per sé sufficiente ad integrare l'obbligo di motivazione. Al riguardo la giurisprudenza afferma, infatti:
- che *"in una procedura selettiva è sufficiente l'attribuzione di un punteggio numerico, essendo il voto una formula sintetica ma eloquente capace di rappresentare in pieno la valutazione compiuta dall'organo di giudizio e ciò anche dopo l'avvento della l. 7 agosto 1990 n. 241 …" (C. Stato, sez. IV, 23.9.1999, n. 1487);*
- e che " *… l'attribuzione di un voto numerico esprime in maniera adeguata la valutazione della commissione … (…) …";* sicché *"non è necessario che l'attribuzione del voto sia assistita da una motivazione che spieghi le ragioni che hanno indotto la commissione a*

formulare il giudizio espresso dal voto" (C. Stato, sez. V, 20.3.2000, n. 1504);
che con il quarto motivo di gravame il consorzio ricorrente lamenta violazione dell'art.9, comma 3°, del "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale", nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti disparità di trattamento, perplessità e insufficienza della motivazione, deducendo che l'Amministrazione ha riportato nell'Avviso Pubblico i parametri di cui all'art.9, comma 3°, del Regolamento secondo un ordine diverso da quello previsto dalla citata norma, il che le ha creato pregiudizio;
che la doglianza è inammissibile per intervenuta acquiescenza in quanto l'inversione del criterio di valutazione è avvenuto *prima* della presentazione della domande, connotandosi - pertanto - come regola di gara; regola che il consorzio ha accettato, pur conscia del pregiudizio (immediatamente percepibile) che gli cagionava, partecipando alla procedura senza riserva alcuna;
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da respingere, ma che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^, respinge il ricorso.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11.3.2009, con l'intervento dei Magistrati
Cons. Dott. Luigi Tosti, Presidente;
Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Relatore;
Primo Ref. Dott. ssa Anna Bottiglieri, Componente;